



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 17 dicembre 2015  
(OR. en)

15441/15

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2015/0300 (NLE)**

---

---

EEE 38  
AELE 61  
TELECOM 237  
AUDIO 37  
MI 809

## PROPOSTA

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	16 dicembre 2015
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 659 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE (banda ultralarga)

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 659 final.

---

All.: COM(2015) 659 final

Bruxelles, 16.12.2015  
COM(2015) 659 final

2015/0300 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE (banda ultralarga)**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione dell'UE nell'accordo SEE.

### 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE per integrare in quest'ultimo la decisione di esecuzione 2014/702/UE della Commissione, dell'ottobre 2014<sup>1</sup> (recante modifica della decisione 2007/131/CE del febbraio 2007<sup>2</sup>, che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità).

#### **Motivazione dell'adattamento richiesto e soluzione proposta**

##### **Atto pertinente**

Decisione di esecuzione 2014/702/UE della Commissione, del 7 ottobre 2014, recante modifica della decisione 2007/131/CE del febbraio 2007 che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità.

##### **Disposizione pertinente**

Obbligo di autorizzare l'uso dello spettro radio sulla banda di frequenza 6,0-8,5 GHz da parte dei dispositivi che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga a bordo di aeromobili (allegato, punto 4).

#### **Motivazione e soluzione proposta**

L'impiego di tecnologia a banda ultralarga a bordo di aeromobili potrebbe interferire con i collegamenti radio degli operatori nazionali di telefonia mobile negli aeroporti e nelle zone circostanti. Questi particolari effetti, descritti in una relazione del 2012 del comitato per le comunicazioni elettroniche (ECC) della conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT)<sup>3</sup>, sono attualmente oggetto di uno studio e di un riesame approfonditi svolti dal gruppo di lavoro dell'ECC sull'ingegneria dello spettro –

---

<sup>1</sup> GU L 293 del 9.10.2014, pagg. 48-56.

<sup>2</sup> GU L 55 del 23.2.2007, pagg. 33-36.

<sup>3</sup> Relazione 175 dell'ECC, *Co-existence study considering UWB applications inside aircraft and existing radio services in the frequency bands from 3.1 GHz to 4.8 GHz and from 6.0 GHz to 8.5 GHz*, (Studio di coesistenza tra applicazioni UWB all'interno di aeromobili e servizi radio esistenti nelle bande di frequenza 3,1-4,8 GHz e 6,0-8,5 GHz) disponibile all'indirizzo <http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/ECCREP175.PDF>.

apparecchiature a corto raggio (SE24). Il termine per la conclusione di tali lavori del SE24 è attualmente fissato al primo trimestre del 2016<sup>4</sup>.

Rispetto all'UE, in Islanda e in Norvegia la densità di collegamenti radio in prossimità degli aeroporti e l'intensità del loro impiego sono più elevate. Occorre pertanto una deroga per quanto riguarda la banda di frequenza 6,0-8,5 GHz al fine di evitare interferenze dannose per i collegamenti radio degli operatori di telefonia mobile. Il seguente adattamento è inserito nella decisione del comitato misto:

*"L'Islanda e la Norvegia sono esentate dall'obbligo di autorizzare l'uso della banda di frequenza 6,0-8,5 GHz da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga a bordo di aeromobili."*

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio<sup>5</sup> relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione da adottare a nome dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'Unione. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

---

<sup>4</sup> Punto in esame SE24\_55, disponibile all'indirizzo [http://eccwp.cept.org/WI\\_Detail.aspx?wiid=477](http://eccwp.cept.org/WI_Detail.aspx?wiid=477).

<sup>5</sup> GU L 305 del 30.11.1994, pagg. 6-8.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

### **relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE (banda ultralarga)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994<sup>1</sup>, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione).
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/702/UE della Commissione<sup>2</sup>. Rispetto all'UE, in Islanda e in Norvegia la densità di collegamenti radio in prossimità degli aeroporti e l'intensità del loro impiego sono più elevate. Al fine di evitare interferenze dannose per i collegamenti radio degli operatori di telefonia mobile, occorre esentare l'Islanda e la Norvegia dall'obbligo di autorizzare l'uso della banda di frequenza 6,0-8,5 GHz da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga a bordo di aeromobili.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE.

---

<sup>1</sup> GU L 305 del 30.11.1994, pagg. 6-8.

<sup>2</sup> Decisione di esecuzione 2014/702/UE della Commissione, del 7 ottobre 2014, recante modifica della decisione 2007/131/CE del febbraio 2007 che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità (GU L 293 del 9.10.2014, pagg. 48-56).

- (5) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe basarsi pertanto sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*